



Unione dei Comuni

Consorzio di Naxos e Taormina

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 5

Del 30.08.2026

OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI VAGANTI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI TAORMINA, GIARDINI NAXOS, CASTELMOLA, LETOJANNI, MONGIUFFI-MELIA E GALLODORO PER 2 ANNI — CIG B00BD2AC09—

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 5 del 18.10.2021 è stata approvata la convenzione per il perfezionamento delle funzioni di contrasto al randagismo e realizzazione del canile dell'unione dei comuni, giusta convenzione sottoscritta in data 18.10.2021;

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione è stata approvata la convenzione per il trasferimento delle funzioni relative ai servizi in premessa, ai patti e condizioni previsti dalla convenzione sottoscritta dai sindaci dei comuni aderenti in data 18.10.2021;

ATTESO che la suddetta convenzione prevede il trasferimento delle relative funzioni con oneri di funzionamento e gestione ripartite secondo il criterio proporzionale al numero di abitanti residenti nei comuni facenti parte l'unione alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di gestione;

VISTE le Delibere di Giunta dell'Unione nn. 5 del 10/07/2023 e 13 del 28/11/2023 con le quali rispettivamente è stato assegnato l'obiettivo di affidare il servizio in oggetto ed approvato il quadro economico complessivo relativo all'appalto di servizi;

PREMESSO CHE:

- con verbale di consegna dei servizi in via d'urgenza (sotto riserva di legge) del 29.2.2024, ai sensi Art. 17 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è stato consegnato il servizio in oggetto alla società ARCA DI NOE S.r.l. con scadenza del servizio l'1 marzo 2026;
- con contratto d'appalto del 7/5/2024 rep n. 1/2024 è stato affidato il servizio di cattura, trasporto, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi vaganti catturati nel territorio comunale di Taormina, Giardini Naxos, Castelmola, Letojanni, Mongiuffi-Melia e Gallodoro per 2 anni alla società ARCA DI NOE' S.r.l. con sede in Regalbuto (En) c.da Fontanazze SS 121;
- con nota di prot. 38 del 05/02/2026 la sottoscritta ha comunicato alla giunta di questa Unione la scadenza del servizio in oggetto in data 28.02.2026 e nel contempo ha chiesto di dare indicazioni alla sottoscritta in qualità di Responsabile del settore tecnico per la continuazione di detto servizio;
- nel capitolato speciale d'appalto allegato alla documentazione di gara ed approvata con determina a contrarre del responsabile del servizio tecnico n. 10 del 30.11.2023, il quale all'art. 3 " NATURA E DURATA DELL'AFFIDAMENTO" prevede che *" L'affidamento è della durata di 2 anni decorrente dal verbale di consegna del servizio. L'Unione dei Comuni si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs 36/2023 di prorogare il contratto per il tempo necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art.120 comma 11 del D.lgs 36/2023 qualora in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto"*
- l'art. 6 del suddetto contratto prevede: *"La convenzione avrà la durata di anni due decorrenti dalla data di consegna del servizio in via d'urgenza, sotto riserva di legge, art. 7, comma 9, D.lgs. 36/2023, del 1/3/2024, giusta verbale noto ed accettato senza riserva dalle parti. Alla scadenza, il servizio de quo può essere prorogato ai sensi dell'art. 120 comma 11, esclusivamente per il tempo necessario all'espletamento ed alla conclusione delle procedure per*

l'individuazione di un nuovo contraente. In tale ipotesi il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel presente contratto”.

CONSIDERATO, che:

- con determina n. 1 del 27.2.2026, la sottoscritta ha prorogato per mesi uno, alla società ARCA DI NOE' S.r.l. con sede in Regalbuto (En) c.da Fontanazze SS 12, il contratto d'appalto relativo di cattura, trasporto, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi vaganti catturati nel territorio comunale di Taormina, Giardini Naxos, Castelmola, Letojanni, Mongiuffi-Melia e Gallodoro;
- con determina n. 2 del 30.3.2026, la sottoscritta ha prorogato per mesi tre, alla società ARCA DI NOE' S.r.l. con sede in Regalbuto (En) c.da Fontanazze SS 12, il contratto d'appalto relativo di cattura, trasporto, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi vaganti catturati nel territorio comunale di Taormina, Giardini Naxos, Castelmola, Letojanni, Mongiuffi-Melia e Gallodoro;
- con nota di prot. 68 del 04/06/2026 la sottoscritta unitamente al Segretario dell'Unione hanno comunicato alla giunta di questa Unione la scadenza della seconda proroga il 30.06.2026 e ha chiesto, nuovamente, di assegnare le risorse per l'avvio di una nuova procedura di gara;
- ancora la Giunta dell'Unione dopo vari solleciti, anche verbali, non ha dato indicazioni in merito;
- preso atto dell'indizione dei comizi elettorali per la data del 24/25 maggio 2026 ed i conseguenti ritardi nell'espletamento degli adempimenti di insediamento presso le istituzioni unionali;
- la sospensione del servizio in oggetto, oltre al dramma animale, il randagismo comporterebbe gravi rischi per la salute pubblica, alla sicurezza stradale e all'incolumità delle persone;
- con determina n. 3 del 30.6.2026, la sottoscritta ha prorogato per altri tre mesi, alla società ARCA DI NOE' S.r.l. con sede in Regalbuto (En) c.da Fontanazze SS 12, il contratto d'appalto relativo di cattura, trasporto, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi vaganti catturati nel territorio comunale di Taormina, Giardini Naxos, Castelmola, Letojanni, Mongiuffi-Melia e Gallodoro, con scadenza del servizio 30.8.2026;
- con delibera di G.M. n. 11 del 17.8.2026, la giunta ha demandato alla sottoscritta di predisporre gli atti di gara del servizio in oggetto per otto mesi dell'espletamento della relativa gara di affidamento in oggetto;

- con determina n. 4 del 25.8.2026, la sottoscritta ha stabilito che per l'affidamento del servizio di cattura, trasporto, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi vaganti catturati nel territorio comunale di Taormina, Giardini Naxos, Castelmola, Letojanni, Mongiuffi-Melia e Gallodoro per anni uno, si procederà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, utilizzando la piattaforma telematica C.U.C. di Letojanni Taormina Castelmola e Mongiuffi Melia, che consenta agli operatori economici che siano iscritti al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza per attività oggetto della gara, per attività relative al servizio di cattura — ricovero -custodia mantenimento e cure sanitarie di cani randagi — servizi di canile, in possesso dei requisiti necessari, inclusa la disponibilità di idonea e agibile sede;

RITENUTO, che per le ragioni espresse in premessa nelle more dell'espletamento della selezione di un nuovo affidatario, si rende necessario conseguire una proroga del servizio in oggetto, in quanto i cani ospitati nella struttura dell'arca di Noè non possono essere abbandonati o spostati in altre strutture ;

PERTANTO, al fine di assicurare la continuità dei servizi, è necessario provvedere ad una “proroga” dell'affidamento ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs 36/2023 del Codice dei contratti pubblici; a tal fine, si specifica che la proroga è stata prevista nei documenti di gara e nel contratto e che la stessa sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo affidatario per un mese;

VISTI gli artt. 107 e 183 del “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D. Lgs 18/08/2000, n 267; il comma 2 dell'art. 163 del TUEL, approvato con D.Lgs.18/08/2000, n. 267;

VALUTATO che la proroga tecnica dei contratti pubblici – rileva ANAC - ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della Pubblica amministrazione, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara ed è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara. L'utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento;

ATTESTATO che ricorrono le condizioni di pregiudizio per gli animali come previsto dall'art. 120 comma 11, del D.lgs. 36/2026, talché il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto;

DATO ATTO che, conseguentemente a quanto sopra evidenziato, l'Unione dei Comuni del Comprensorio Naxos e Taormina si trova in gestione provvisoria;

RITENUTO che trattasi di una spesa necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate al seguito della scadenza dei relativi contratti;

CONSIDERATO CHE:

- Il precedente contratto di affidamento del servizio risulta in scadenza e si rende necessario garantire la continuità delle prestazioni per il tempo strettamente necessario all'approvazione del bilancio di previsione e alla successiva indizione di una procedura di gara pluriennale;
- La spesa in oggetto trova copertura finanziaria nei limiti dello stanziamento dell'ultimo bilancio approvato, per la quota d'obbligo relativa ad n. 1 mese;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 2 del 09.05.2025, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 3 del 09.05.2025, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027;

RICHIAMATA la Determinazione del Presidente dell'Unione n. 1 del 02.02.2026 con la quale è stato confermato alla sottoscritta l'incarico di posizione organizzativa dell'Area Tecnica, con l'attribuzione della posizione organizzativa;

RITENUTO:

- che il contraente, durante il periodo di proroga, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto in scadenza;
- di assumere il conseguente impegno contabile di spesa (art. 183 del TUEL), per l'importo corrispondente al valore contrattuale del periodo di proroga che è stato quantificato in 1 mese, di euro € 11.500,00, alla Missione 3, Programma 2, Macroaggregato 3, capitolo 03.02- 1.03.02.99.999 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, annualità 2026;

tutto quanto sopra richiamato e premesso,

DETERMINA

1. **di** approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **di** approvare la proroga del contratto d'appalto relativo di cattura, trasporto, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi vaganti catturati nel territorio comunale di Taormina, Giardini Naxos, Castelmola, Letojanni, Mongiuffi-Melia e Gallodoro alle condizioni compiutamente riportate in narrativa, per 1 mesi alla società ARCA DI NOE' S.r.l. con sede in Regalbuto (En) c.da Fontanazze SS 12;
3. **di** assumere l'impegno di spesa (art. 183 del TUEL), per l'importo corrispondente al valore contrattuale del periodo di proroga, di euro 11.500,00, alla Missione 3, Programma 2, Macroaggregato 3, capitolo 03.02-1.03.02.99.999 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, annualità 2026, dando atto che la spesa non ha carattere pluriennale e rispetta i limiti autorizzatori della gestione provvisoria.
4. **di** pubblicare la presente Determinazione all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Comprensorio Naxos e Taormina per 15 giorni consecutivi;
5. **di** trasmettere il presente atto all'Arca di Noè;
6. **di** dare atto che la proroga è giustificata dalle ragioni di cui all'art. 120, comma 11, D.lgs. 36/2023;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Geom. Domenica CUNDARI

DETERMINAZIONE RESPONSABILE TECNICO N. 5 DEL 30.08.2026

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

li 30.08.2026

Il Responsabile del servizio Tecnico
F.to Geom. Domenica CUNDARI

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE **e si attesta la copertura finanziaria di € 11.500,00** con imputazione alla Missione 3, Programma 2. Macroaggregato 3, capitolo 03.02- 1.03.02.99.999 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, annualità 2026

Li, 30.08.2026

Il Responsabile del Settore
Economico -Finanziario
F.to Dott.ssa Salvatrice DI GUARDO